



ORDINE degli INGEGNERI della PROVINCIA di CAMPOBASSO

VIA S. ANTONIO DEI LAZZARI 1 – 86100 CAMPOBASSO – TEL. 0874/977812

E-MAIL: ORDINE.CAMPOBASSO@INGPEC.EU; ORDINE.INGEGNERI.CB@VIRGILIO.IT

REGOLAMENTO PER LA DESIGNAZIONE DI TERNE DI COLLAUDATORI STRUTTURE

(AI SENSI ART. 67 D.P.R. 6 GIUGNO 2001 N. 380)

Approvato dal Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Campobasso
il 12 Giugno 2015;

Revisione approvata dal Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Campobasso
il 17 Ottobre 2022;

1. Riferimenti normativi - Compiti del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri

Il presente regolamento interno dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Campobasso norma i criteri di designazione delle terne di nominativi di cui al quarto comma dell'art. 7 della Legge 05/11/1971 n. 1086, confermato dall'art. 67 comma 4 del Decreto del Presidente della Repubblica del 6 Giugno 2001 n. 380 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" che recita testualmente:

"Quando non esiste il committente ed il costruttore esegue in proprio, è fatto obbligo al costruttore di chiedere, ... omissis... all'Ordine Provinciale degli Ingegneri ... omissis..., la designazione di una terna di nominativi fra i quali sceglie il collaudatore".

A partire dalla data di entrata in vigore di questo regolamento, nei casi previsti dall'attuale legislazione vigente, i nominativi dei collaudatori verranno estrapolati da apposito elenco di Ingegneri collaudatori istituiti con le modalità di cui al successivo punto 2, con l'intento di assicurare una giusta rotazione delle designazioni effettuate da parte del Consiglio dell'Ordine tra tutti i colleghi inclusi in detti elenchi.

In riferimento al Capitolo 4 del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 17 Gennaio 2018 di concerto con il Ministro dell'Interno e con il Capo del Dipartimento della Protezione Civile di approvazione dell'Aggiornamento delle Norme Tecniche per le costruzioni" di cui alla Legge 5 Novembre 1971 n. 1086, alla Legge 2 Febbraio 1974 n. 64, Decreto del Presidente della Repubblica 6 Giugno 2001 n. 380, alla Legge 27 Luglio 2004 n. 186 esistono: COSTRUZIONI DI CALCESTRUZZO, COSTRUZIONI DI ACCIAIO, COSTRUZIONI COMPOSTE DI ACCIAIO E CALCESTRUZZO, COSTRUZIONI DI LEGNO, COSTRUZIONI DI MURATURA e COSTRUZIONI CON ALTRI SISTEMI COSTRUTTIVI.

2. Formazione dell'elenco degli Ingegneri collaudatori strutture

Considerata la complessità delle costruzioni previste dalla Norma vigente, si rende necessaria la formazione di un elenco di Ingegneri collaudatori con le specifiche competenze, al fine di garantire una maggiore specificità nell'espletamento dell'incarico di collaudo. Di seguito si riportano le specifiche competenze:

- collaudatori costruzioni di calcestruzzo armato e calcestruzzo armato precompresso;
- collaudatori costruzioni di acciaio;
- collaudatori costruzioni di muratura;
- collaudatori costruzioni di altri materiali;

La designazione delle Terne dei collaudatori di cui alla Legge 1086/71 ed al D.P.R. 380/01 sarà effettuata direttamente dal Consiglio dell'Ordine sulla base dell'elenco degli Ingegneri collaudatori che si andrà a costituire.

Per l'inserimento nell'elenco degli Ingegneri collaudatori che potranno essere designati nelle terne è condizione indispensabile:

- l'aver maturato 10 (dieci) anni di iscrizione all'Albo degli Ingegneri ed aver presentato apposita domanda al Presidente dell'Ordine;
- il non essere stato oggetto di provvedimento disciplinare da parte del Consiglio di Disciplina dell'Ordine (Istituito ai sensi dell'art. 8 comma 3 del D.P.R. 7 Agosto 2012 n. 137 secondo i dettami

del Regolamento per la designazione dei componenti dei Consigli di Disciplina territoriali degli Ordini degli Ingegneri approvato dal CNI in data 23/11/2012 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 22 del 30/11/2012 del Ministero della Giustizia);

- il non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dagli art. 80 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016 e ss. mm. ii.

La domanda di inserimento nell'elenco degli Ingegneri collaudatori deve essere corredata dal curriculum professionale inerente la progettazione, direzione lavori ed eventuali collaudi di opere strutturali, compresi gli aspetti geotecnici e fondazionali, suddivisa per ciascuna specializzazione in cui l'Ingegnere collaudatore intende essere inserito.

Il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Campobasso, provvede, in occasione delle cicliche sedute consiliari ed in base alle domande che di volta in volta perverranno a deliberare l'inserimento nell'elenco con le specializzazioni dichiarate.

Chi per sopraggiunti motivi non fosse più disponibile ad effettuare collaudi dovrà fare domanda di cancellazione dall'albo dei collaudatori indirizzata al Presidente del Consiglio dell'Ordine. Saranno sospesi dalla possibilità di essere segnalati, anche se continueranno ad apparire nell'elenco dei collaudatori, gli Ingegneri che:

- non risultano in regola con il pagamento annuale della/e quota/e di iscrizione o abbiano pendenze economiche di qualunque genere con l'Ordine e ciò avverrà sino alla data di regolarizzazione della loro posizione di morosità;

Saranno altresì sospesi dalla possibilità di essere segnalati per una durata pari ad anni due, anche se continueranno ad apparire nell'elenco dei collaudatori, gli Ingegneri che:

- non rispetteranno gli obblighi di cui al successivo punto 3.

L'elenco degli Ingegneri segnalabili sarà quindi costituito, di volta in volta, da tutto l'elenco dei collaudatori depurato degli Ingegneri eventualmente sospesi dalle segnalazioni in terne.

Nel caso di costruzione di tipo misto, ad esempio calcestruzzo armato e legno, o muratura e legno, o calcestruzzo armato e muratura, ecc. il richiedente la terna di collaudo deve indicare la tipologia strutturale prevalente al momento della richiesta.

3. Obblighi dell'Ingegnere collaudatore

E' fatto obbligo all'Ingegnere collaudatore scelto dal richiedente, e facente parte della terna di nominativi designati da quest'Ordine professionale, di:

- a) informare obbligatoriamente tramite email pec (posta certificata), entro 10 giorni dall'accettazione della nomina, il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Campobasso;
- b) rispettare gli obblighi previsti per gli Ingegneri iscritti all'albo degli Ordini dal D.P.R. 7 Agosto 2012, n. 137 "Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'art. 3, comma 5, del Decreto Legge 13 Agosto 2011, n. 138", convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 Settembre 2011 n. 148.

Coloro che non ottempereranno agli obblighi a) e b) di cui sopra, saranno sospesi dalla possibilità di essere segnalati per un periodo pari ad anni due.

4. Criteri per la formulazione delle terne

Il Consiglio dell'Ordine nel formulare di volta in volta i tre nominativi da proporre ai richiedenti dovrà attuare un'obbligatoria rotazione delle segnalazioni dei nominativi dei vari colleghi che ne hanno diritto.

Il Consiglio dell'Ordine provvederà ad istituire un elenco di Ingegneri collaudatori, così come individuato al precedente punto 2, che hanno inoltrato richiesta di inclusione nell'apposito elenco dei collaudatori segnalabili (elenco collaudatori richiedenti depurato dagli eventuali Ingegneri sospesi per mancata osservanza di quanto stabilito ai punti 2 e/o 3 o per eventuali provvedimenti disciplinari).

Quest'ultimo elenco sarà aggiornato continuamente.

Una volta ricevuta una richiesta di terna di collaudatori, la segnalazione avverrà secondo il seguente criterio:

- gli Ingegneri che di volta in volta verranno segnalati e quelli che verranno scelti dai vari richiedenti in qualità di collaudatori, risulteranno dall'aggiornamento dell'elenco e non saranno segnalabili fino a completa rotazione;

5. Casi particolari

Nei casi di particolare complessità, richiedenti specifiche competenze e comprovata esperienza, il Consiglio può eccezionalmente derogare dai criteri sopra esposti, scegliendo, a suo insindacabile giudizio, Ingegneri che posseggano i requisiti di cui sopra.

6. Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data dell'approvazione in Consiglio e annulla e sostituisce la normativa interna precedentemente applicabile. Il presente Regolamento viene sottoposto a revisione con cadenza periodica e, in ogni caso, in presenza di nuova normativa suscettibile di creare modifiche e integrazioni a quanto disciplinato.

7. Pubblicità

Il presente Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Campobasso (<http://www.ordineingegnericb.it>), Sezione "Amministrazione Trasparente", sotto-sezione 1 'Disposizioni Generali', sotto-sezione 2 'Atti Generali', al fine di darne un'adeguata conoscenza ai soggetti a qualsiasi titolo interessati (stakeholders).